



Il Presidente

Al Presidente della IV Commissione consiliare permanente "Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio"

E p.c. Segretario generale vicario

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di legge regionale n. 65 del 10 agosto 2023 concernente "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/92/CE RECANTE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA) E SUCCESSIVE MODIFICHE. LEGGE REGIONALE DI ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI EUROPEI".

Si trasmettono, in allegato, gli emendamenti n. 12 e n. 17 alla proposta di legge regionale riportata in oggetto affinché la Commissione in indirizzo esprima il proprio parere ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del Regolamento dei lavori del Consiglio.

F.to
Giuseppe Emanuele Camgemi

Allegati: 02 (due)

Class. 2.5



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Cons. Alessandra Zeppieri

Alla c.a. del

Presidente del Consiglio Regionale del Lazio,

On. Antonio AURIGEMMA

EMENDAMENTO ALLA PL 65/2023

“Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei.”

Al termine del co. 3, all’art. 22 della PL 65/2023, si aggiungono le seguenti parole: “Un ammontare pari al 20% della componente variabile del canone di concessione, è versato alle Province in cui insistono gli impianti di produzione idroelettrica”.

Roma, 13/11/2023

Cons. Alessandra ZEPPIERI

XII Legislatura – Polo Progressista, Ecologista e di Sinistra



**ALESSANDRA
ZEPPIERI
14.11.2023 01:42:04
GMT+01:00**

Relazione: Il comma 3 della PL 65 è riferito alla componente variabile, di cui una certa percentuale può essere destinata alle Province.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Cons. Alessandra Zeppieri

Alla c.a. del

Presidente del Consiglio Regionale del Lazio,

On. Antonio AURIGEMMA

EMENDAMENTO ALLA PL 65/2023

“Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei.”

All’art. 4 della PL 65/2023, il co. 2 è così sostituito

2. La Regione verifica la regolare esecuzione di tutte le attività di manutenzione e gli investimenti eseguiti dai Concessionari su impianti, infrastrutture e sistemi ambientali connessi, acquisendo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa, sottoposta a verifica da parte Enti terzi di controllo a ciò deputati. Ove il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere idroelettriche di cui al comma 1, autorizzati dall’autorità concedente e non previsti dal Disciplinare di Concessione, lo stesso concessionario, fermo restando quanto previsto all’articolo 26 del r.d. 1775/1933 e successive modifiche, può richiedere alla Regione un indennizzo pari al valore della parte di opera non ammortizzata.

Roma, 13/11/2023

Cons. Alessandra ZEPPIERI

XII Legislatura – Polo Progressista, Ecologista e di Sinistra



ALESSANDRA
ZEPPIERI
14.11.2023 00:11:34
GMT+01:00

Relazione: I mancati ammortamenti, così come le opere di manutenzione sulle reti, fanno parte delle adempienze in capo al concessionario. La PdL invece dispone che sia la Regione a coprire le spese, così sollevando i concessionari da oneri derivanti dal loro rischio di impresa, che ai sensi del quadro normativo e stando all’istituto della concessione dovrebbero rimanere a loro carico. Inoltre, se le opere sono state ordinate/autorizzate dalla Regione, il mancato ammortamento potrebbe non qualificarsi più come “rischio di impresa” ma come “inadempienza contrattuale” da parte del concedente, che pertanto non pagando



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Cons. Alessandra Zeppieri

quanto dovuto sarebbe soggetto a richiesta di risarcimento danni. Mentre nel testo tutto questo è risolto con la copertura di fondi e responsabilità in capo alla Regione. Si pensi, a titolo esemplificativo, allo scenario che segue: laddove i disciplinari di concessione prevedessero lo sfangamento dei bacini idroelettrici o la sagomatura delle sezioni fluviali, il concessionario, anziché adempiere negli anni precedenti, esegue le attività negli ultimi anni di concessione, non potendo così mettere a bilancio l'ammortamento delle opere eseguite. In tal caso, effettivamente, si sommerebbe al danno (la mancata esecuzione di opere contrattualmente previste), la beffa (il pagamento delle opere non ammortata da parte della Regione).